Nella causa promossa dal

Governo del Regno dei Paesi Bassi,

rappresentato dal Professor W. Riphagen, consulente giuridico del Ministero degli affari esteri,

assistito dall'avvocato D. J. Veegens,

del Foro dell'Aia e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi,

ricorrente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Erich Zimmermann, in qualità d'agente,

assistito dall'avvocato C.R.C. Wicherheld Bisdom,

del Foro dell'Aia, e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento delle decisioni 5/63 e 6/63 del 20 marzo 1963, relative all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle imprese minerarie del bacino della Ruhr raggruppate negli uffici di vendita per il carbone della Ruhr « Gleitling » e « Präsident »,

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes e A. Trabucchi (*relatore*), *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt, W. Strauss, *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con decisioni 5/56, 6/56, 7/56 e 8/56, l'Alta Autorità autorizzava le imprese minerarie del bacino della Ruhr a raggrupparsi in tre uffici di vendita per un periodo di tre anni. Con decisione 17/59 l'Alta Autorità, pur prorogando dette autorizzazioni per un anno, constatava che dette organizzazioni avevano spesso funzionato in modo non rispondente alle concesse autorizzazioni e che aveva continuato a sussistere un sistema unico di vendita, cosa questa in contrasto con le disposizioni del Trattato.

Con decisione 16/60, l'Alta Autorità respingeva la richiesta presentata da quasi tutte le imprese minerarie del bacino della

Ruhr e diretta ad ottenere l'autorizzazione di un'organizzazione unica per la vendita in comune.

Avendo le ricorrenti impugnato detta decisione (causa 13/60), l'Alta Autorità, con decisione 7/60, prorogava temporaneamente le vecchie autorizzazioni.

In esito alla sentenza 18 maggio 1962 con cui veniva respinto il ricorso 13/60, l'Alta Autorità, con decisione 6/62, fissava al 31 marzo 1963 la scadenza delle vecchie autorizzazioni.

Le imprese minerarie del bacino della Ruhr stipulavano allora nuovi accordi in base ai quali, per la vendita in comune dei loro prodotti, esse si riunivano in due gruppi rappresentati, l'uno dall'Ufficio di vendita « Geitling » e l'altro dall'Ufficio di vendita « Präsident ».

Il 20 marzo 1963, l'Alta Autorità autorizzava detti accordi con le decisioni 5/63 e 6/63 (*G.U.* del 10 aprile 1963) impugnate col presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :

« Annullare le decisioni 5/63 e 6/63, adottate dall'Alta Autorità della C.E.C.A. il 20 marzo 1963. Porre le spese a carico dell'Alta Autorità ».

La convenuta ha concluso che la Corte voglia :

« Respingere il ricorso in quanto infondato e porre le spese del giudizio a carico del ricorrente ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

La convenuta non ha sollevato alcuna eccezione circa la ricevibilità del ricorso.

B — *NEL MERITO*

1. *Il mezzo di violazione di forme essenziali*

a) *Il ricorrente* assume che, non essendo stati pubblicati *in extenso* gli accordi e le delibere autorizzati, la motivazione dei provvedimenti impugnati fornisce un quadro incompleto del sistema approvato dall'Alta Autorità.

La convenuta ribatte che il Trattato non le fa obbligo di pubblicare per intero gli accordi che essa autorizza a norma dell'articolo 65, n. 2. Onde mettere gli interessati in grado di giudicare se gli accordi autorizzati siano legittimi, è sufficiente che le decisioni di autorizzazione espongano i punti essenziali degli accordi stessi.

Il ricorrente replica che sono spesso i particolari delle intese fra società quelli che permettono di individuarne gli scopi reali : di essi si deve quindi tener conto agli effetti dell'autorizzazione. Non essendogli stati tempestivamente comunicati gli atti costitutivi degli Uffici di vendita, nè i documenti riguardanti gli organi comuni « Treuhand » e « Beratung », il ricorrente non avrebbe potuto accertare se l'Alta Autorità non abbia considerato come secondari dei punti essenziali.

La convenuta rileva di aver consegnato all'agente del ricorrente, già alla fine del luglio 1963, copia di tutti gli accordi e di tutte le delibere richiamati nelle decisioni impugnate. Nella replica, depositata ai primi di novembre del 1963, il ricorrente non ha cionondimeno indicato esattamente i punti di detti accordi e delibere che sarebbero stati esposti in modo erroneo o incompleto nella motivazione dei provvedimenti impugnati. Si dovrebbe quindi escludere che il ricorrente sia stato ostacolato nell'esercizio del suo diritto d'impugnazione.

b) *Il ricorrente* sostiene che la motivazione dei provvedimenti di cui trattasi è insufficiente a dimostrare che il sistema autorizzato è aderente al Trattato e non consentirebbe quindi di accertare se sussistono i presupposti per la concessione dell'autorizzazione. Le decisioni impugnate non prenderebbero in considerazione né la composizione e struttura dei due gruppi d'imprese né la situazione

economica di ciascun gruppo rispetto all'altro. L'Alta Autorità non avrebbe perciò affatto dimostrato che il sistema autorizzato garantisca adeguatamente le condizioni di concorrenza prescritte dal Trattato (articolo 65, n. 2, *c*). Mancherebbe poi qualsiasi considerazione atta a suffragare l'affermazione secondo la quale gli accordi autorizzati contribuirebbero ad un notevole miglioramento nella distribuzione dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 62, n. 2, *a* : il 26° considerando delle decisioni impugnate si limiterebbe a dichiarare che questa condizione è soddisfatta. Oltre a ciò l'Alta Autorità avrebbe esaminato la questione se gli accordi autorizzati non abbiano un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda (articolo 65, n. 2, *b*) soltanto con riferimento ad una parte delle clausole degli accordi stessi.

Per quanto riguardi i compiti degli organismi comuni « Treuhand » e « Beratung », il ricorrente afferma che le definizioni contenute nel 6°, 7° e 8° considerando delle decisioni impugnate sono così ampie da potersi applicare ad attività disparate per carattere ed importanza.

Il ricorrente si richiama inoltre alle considerazioni *infra* esposte a sostegno del mezzo di violazione del Trattato.

La convenuta oppone che tutte le censure surriferite andrebbero in realtà rubricate sotto il mezzo di violazione del Trattato : nel motivare le proprie decisioni, l'Alta Autorità non sarebbe infatti tenuta a refutare tutte le possibili obiezioni.

Il ricorrente non avrebbe poi indicato le ragioni per cui sarebbe inadeguata la motivazione, in fatto e in diritto, dei provvedimenti impugnati. Contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il 26° considerando, primo comma, renderebbe manifesto in qual modo il sistema di vendita in comune contribuisca al miglioramento della distribuzione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 65, n. 2, *a*. Per quanto riguarda il secondo comma di detto considerando, relativo alle condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, *b*, la convenuta assume che esso si richiama implicitamente ai considerandi dal 27° al 33°, i quali completano detto secondo comma.

I considerandi dal 20° al 25° dimostrerebbero poi in modo adeguato che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 65, n. 2, *c*.

Quanto alle attività e alle attribuzioni delle società comuni « Treuhand » e « Beratung », la convenuta si richiama ai considerandi 6°, 7° e 8° e altresì ai considerandi 21°, 27° e 28°. Essa rinvia inoltre alle considerazioni svolte a questo proposito nel ribattere alla censura di violazione del Trattato (vedi *infra*, capo 3, *b*).

2. *Il mezzo d'incompetenza*

Il ricorrente assume che, per l'articolo 65, n. 2, terzo comma — a norma del quale l'Alta Autorità può concedere autorizzazioni « a condizioni determinate e per un periodo limitato » — dette condizioni devono disciplinare *direttamente* il contenuto dell'accordo e le sue modalità d'esecuzione. Nella specie ciò non sarebbe avvenuto giacché il sistema posto in essere dall'Alta Autorità consta di misure di controllo in parte preventive e in parte repressive (articolo 15, nn. 3 e 4, delle decisioni impugnate). Nell'instaurare un sistema siffatto, l'Alta Autorità avrebbe quindi esorbitato dalla propria competenza.

I provvedimenti impugnati attribuirebbero, non solo all'Alta Autorità, ma anche ai suoi servizi, il potere discrezionale di accertare se gli accordi, convenzioni o delibere soddisfino le condizioni dell'autorizzazione. Detti atti potrebbero essere quindi espressamente e tacitamente tollerati dall'Alta Autorità, o dai suoi servizi, per una via diversa da quella dell'autorizzazione motivata, prescritta dall'articolo 65, n. 2 del Trattato, e ciò senza che gli Stati membri che potrebbero avere delle obiezioni da fare siano in grado, per mancanza di pubblicità, di adire la Corte contro un siffatto modo di procedere.

Detto sistema di controllo si risolverebbe quindi in un'illegittima autodelegazione, analoga a quella censurata dalla sentenza 9/56 (*Meroni* c/*Alta Autorità*).

Onde meglio suffragare le censure d'incompetenza, il ricorrente si richiama inoltre agli argomenti dedotti a sostegno del mezzo di violazione del Trattato.

La convenuta contesta che il sistema instaurato con le autorizzazioni impugnate abbia l'effetto di privare gli Stati membri della tutela giurisdizionale. L'articolo 15, n. 4, delle decisioni impugnate non offrirebbe affatto all'Alta Autorità la possibilità di derogare tacitamente ai divieti di cui agli articoli 4 e 65 del Trattato. La deroga potrebbe essere concessa soltanto mediante un'autorizzazione suppletiva a norma dell'articolo 65, n. 2. Sarebbero in tal modo garantite la pubblicità e la facoltà di adire la Corte. Così pure, il « nulla osta », di cui all'articolo 15, n. 3 delle decisioni impugnate, potrebbe essere rilasciato dai servizi dell'Alta Autorità soltanto a condizione che gli atti di cui trattasi siano conformi al Trattato o alle decisioni di autorizzazione.

Per quanto riguarda infine il potere di apprezzare se le misure di cui trattasi siano coperte dall'autorizzazione, la convenuta sostiene che, sulla questione se gli atti enumerati nell'articolo 15, n. 1, lettere *a*,) *b* e *c*), siano conformi alle autorizzazioni impugnate, si pronuncia in ogni caso l'Alta Autorità, mentre i suoi servizi si occupano esclusivamente della notifica e dell'esecuzione delle relative decisioni.

Qualsiasi interessato potrebbe del resto fare opposizione al « nulla osta » — se necessario dinanzi alla Corte — sia che esso emani dall'Alta Autorità, sia che venga rilasciato dai suoi servizi.

La delega di poteri censurata dalla Corte nella sentenza *Meroni* sarebbe del tutto diversa dal caso presente, posto che qui i poteri necessari per l'esecuzione delle decisioni non sono stati attribuiti ad organismi di diritto privato, bensì a dipendenti dell'Alta Autorità. A differenza degli organismi di Bruxelles di cui alla predetta sentenza, i servizi dell'Alta Autorità non avrebbero inoltre alcun potere d'apprezzamento.

3. *Il mezzo di violazione del Trattato*

a) *Il sistema dei controlli*

Il ricorrente assume che il Trattato non consente all'Alta Autorità di ovviare ai vizi di un accordo sottopostole per l'approvazione se non modificando o completando le direttive per le imprese

partecipanti, contenute nell'accordo stesso. Il provvedimento d'autorizzazione non può supplire alla mancanza dei requisiti contemplati nell'articolo 65, n. 2 — la cui esistenza deve essere in ogni caso accertata prima che l'autorizzazione venga concessa — mediante un controllo, in parte preventivo e in parte repressivo, da esercitarsi dall'Alta Autorità e dai suoi servizi sulle misure adottate dalle imprese in esecuzione dell'accordo autorizzato. Il fatto che l'Alta Autorità abbia ritenuto necessari gli amplissimi poteri di controllo di cui agli articoli 15, 16 e 17 delle decisioni impugnate confermerebbe la tesi secondo la quale gli accordi di cui trattasi sono incompatibili, sia per lo scopo sia per gli effetti, col regime di concorrenza sul mercato comune previsto dal Trattato, in ispecie agli articoli da 2 a 5, 65 e 66.

La convenuta ribatte che l'articolo 15 delle decisioni impugnate non fa che continuare la prassi già da molti anni seguita dall'Alta Autorità — d'imporre alle imprese che sono state autorizzate a stipulare un accordo l'obbligo di comunicarle determinate misure che esse adottano in esecuzione dell'accordo stesso. Detta disposizione indicherebbe soltanto, in modo più preciso e più completo del solito, le misure da comunicare onde consentire all'Alta Autorità di sorvegliare le intese autorizzate. Ciò sarebbe reso necessario dal carattere generico degli accordi autorizzati e dall'ampiezza delle misure di esecuzione che dovranno essere ulteriormente adottate dalle imprese partecipanti.

Quanto dispone l'articolo 16 delle decisioni, in virtù del quale l'Alta Autorità controllerà regolarmente se gli Uffici di vendita esorbitino dai limiti delle autorizzazioni concesse, figurava già, in forma quasi identica, nelle precedenti decisioni di autorizzazione 5, 6, 7/56, 19/57, — quest'ultima relativa alla *Oberrheinische Kohlen Union* — e 30/56 — relativa ai *Comptoirs belges de charbon*. L'articolo 16 si spingerebbe un poco oltre solo in quanto prevede anche il controllo permanente sulle esportazioni nei paesi terzi e sull'attività della *Ruhrkohle-Treuhand* e della *Ruhrkolen-Beratung*.

L'articolo 17 si limita a precisare il modo in cui gli Uffici di vendita e le imprese minerarie devono collaborare all'effettuazione

deu controlli. Nell'imporre detti obblighi inerenti alla comunicazione ed ai controlli, l'Alta Autorità non avrebbe esorbitato dai poteri attribuitile dagli articoli 5, 47 e 65, n. 3, del Trattato.

Il ricorrente replica che l'instaurazione di un sistema di controllo dei fatti e di un ulteriore intervento diretto implicherebbe l'attribuzione all'Alta Autorità di un nuovo potere, posto che l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65 è basata sull'esame preventivo, esteso anche alle conseguenze degli accordi. A sostegno del suo assunto il ricorrente si richiama al parere della Corte n. 1/61. La prassi seguita dall'Alta Autorità sarebbe quindi del tutto irrilevante.

La convenuta, pur ammettendo che l'accertamento preventivo dei presupposti contemplati nell'articolo 65 non può essere sostituito da un sistema di controlli del genere di quello proposto con la domanda di revisione dell'articolo 65 — domanda su cui la Corte si era espressa in senso negativo col parere n. 1/61 — sostiene che il disposto degli articoli 15, 16 e 17 delle decisioni impugnate non ha nulla di comune con detto sistema, giacché non consente affatto di eludere l'articolo 65, n. 2 *c.*

Lungi dall'attribuire all'Alta Autorità un nuovo potere, le criticate disposizioni avrebbero il loro fondamento immediato negli obblighi imposti all'Alta Autorità dall'articolo 65. L'apprezzamento preventivo delle conseguenze degli accordi di cui trattasi, accordi che modificano notevolmente un'organizzazione di vendita esistente già da lungo tempo e che dovrebbero intensificare la concorrenza sul mercato, è inevitabilmente incerto. Proprio per questo il terzo e il quarto comma dell'articolo 65, n. 2, attribuiscono all'Alta Autorità dei poteri intesi a garantire che si realizzino veramente gli effetti previsti all'atto dell'autorizzazione.

In una situazione giuridica ed economica tanto complessa, sarebbe infatti praticamente impossibile introdurre una disciplina tale da consentire che il contenuto degli accordi autorizzati elimini di per sé ogni incertezza sulle loro effettive conseguenze.

Nessuno dei poteri che l'Alta Autorità si riserva con gli articoli 15, 16 e 17 le consentirebbe d'interferire direttamente nelle

decisioni prese dagli Uffici di vendita nell'ambito delle loro attribuzioni. Il compito che l'articolo 65, n. 2, *c*, assegna alla concorrenza non potrebbe quindi essere in alcun caso sostituito dall'esercizio, da parte dell'Alta Autorità, di detti poteri.

b) *La struttura dei due Uffici di vendita e la loro posizione sul mercato, in relazione all'articolo 65, n. 2,* c, *del Trattato*

Secondo *il ricorrente*, i due Uffici di vendita autorizzati con la decisione impugnata sarebbero intenzionalmente costituiti in modo da garantire un equilibrio di poteri tra i due gruppi di imprese i quali non sarebbero affatto autonomi bensì costituirebbero un tutto unico-con la conseguenza che la concorrenza sul mercato comune sarebbe indebitamente limitata, nel senso precisato dalla sentenza 13/60.

I due gruppi avrebbero struttura uniforme sia per quanto riguarda il volume della produzione e delle vendite e la qualità dei prodotti, sia per quanto riguarda la posizione giuridica ed economica delle imprese partecipanti, posto che l'organizzazione interna e la disciplina delle vendite sono identiche nei due Uffici di vendita e che questi collaborano nei due organismi *Ruhrkohle-Treuhand* e « *Ruhrkohlen-Beratung* ». Alla luce della scienza e dell'esperienza economica, questa circonstanza confermerebbe la previsione che le due organizzazioni di vendita agiranno di concerto, il che è in contrasto con l'articolo 65, n. 2, *c*.

I poteri che l'Alta Autorità si è riservata negli articoli 15, 16 e 17 — e che sono stati dianzi criticati (sub a) — quand'anche fossere giuridicamente giustificati, non sarebbero atti a garantire il manternimento della concorrenza voluta dal Trattato. Sarebbe infatti impossibile all'Alta Autorità di stabilire caso per caso « se il comportamento delle imprese sia determinato dal contenuto e dagli effetti degli accordi, piuttosto che dalla valutazione della situazione del mercato ».

Contro l'assunto del ricorrente secondo il quale le organizzazioni di vendita della Ruhr costituirebbero in realtà un tutto unico, *la convenuta* rileva che le decisioni impugnate contengono varie

disposizioni intese a garantire l'autonomia di ciascuno dei due Uffici di vendita : si tratta dei considerandi 7°, 8°, 21°, 27° e 32° e degli articoli 2, 4 e 7. Se è vero che l'Alta Autorità non può escludere che le imprese minerarie della Ruhr, in violazione degli accordi e del provvedimento d'autorizzazione, si adoperino eventualmente per realizzare un sistema di vendita unico, è altrettanto vero che per un semplice sospetto, essa non poteva rifiutarsi di autorizzare gli accordi che le erano stati sottoposti.

Pur non contestando che i due Uffici presentino determinate analogie — soprattutto per quanto riguarda gli accordi di base, la quantità complessiva di carbone estratto e il volume della produzione di coke — la convenuta sostiene che vi sono notevoli differenze per quanto riguarda le varie qualità di carbone e fornisce dati in proposito. La distribuzione geografica delle imprese partecipanti sarebbe del pari alquanto diversa.

Non si potrebbe quindi sostenere che i due gruppi hanno identica struttura. D'altro lato, non sarebbe stato possibile organizzare i due Uffici in modo nettamente diverso né permettere che uno di essi assuma una posizione di assoluto predominio par quanto attiene all'offerta di merci : ciò avrebbe infatti potuto escludere a priori qualsiasi concorrenza fra i due gruppi.

L'Alta Autorità non avrebbe del resto alcuna possibilità di modificare gli accordi che le vengono sottoposti per l'autorizzazione, qualora essi soddisfino le condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, alle lettere *a*, *b* e *c*.

Al caso presente non sarebbe possibile applicare una specifica teoria del duopolio scientificamente valida.

La convenuta sostiene inoltre che non è lecito considerare isolatamente il mercato della Repubblica federale per trarne la conclusione che i due Uffici di vendita, in contrasto con l'articolo 65, n. 2, *c*, hanno il potere di determinare i prezzi. La quota spettante al cartello nelle vendite sul mercato parziale può essere presa in considerazione, come la Corte ha fatto nella sentenza 13/60, soltanto per stabilire *se esso abbia* il potere di determinare i prezzi ; per risolvere la questione *se detto potere venga esercitato su una « parte*

essenziale » dei prodotti di cui trattasi, la Corte non si è riferita al mercato parziale della Repubblica federale, bensì esclusivamente all'intero mercato comune.

Nella replica *il ricorrente* assume che la tesi della convenuta è contraddittoria : dopo aver negato che i due gruppi abbiano identica struttura, essa sostiene infatti che fra i due Uffici di vendita e fra essi e i restanti venditori del mercato comune una certa concorrenza è possibile soltanto se gli Uffici stessi siano in grado di offrire pressappoco la stessa qualità e pezzature di carbone.

Dalla circostanza che nella « Geitling » le imprese situate in riva a un corso d'acqua sono più numerose che nella « Präsident », la convenuta a torto inferirebbe che la prima si trovi in posizione più favorevole per quanto riguarda la distribuzione geografica : per poter concludere in questo senso sarebbe infatti necessario conoscere esattamente vari fattori di cui la convenuta non ha tenuto conto. Gli argomenti di quest'ultima non varrebbero quindi a confutare la tesi del ricorrente secondo la quale la struttura dei due gruppi è identica. Detta tesi sarebbe pure confortata della circostanza che anche le imprese controllate dallo Stato sono ripartite fra i due Uffici di vendita in modo tale che la loro consistenza e il loro numero siano pressapoco uguali. Lo stesso varrebbe sia per le imprese che si occupano specialmente della vendita a terzi, sia per quelle che sono strettamente legate all'industria petrolifera, sia infine per le imprese che appartengono a importanti complessi siderurgici e che producono soprattutto per le loro azioniste.

Stando così le cose, i due Uffici di vendita, quand'anche non violino apertamente le autorizzazioni, vorranno o anche dovranno concordare la loro condotta sul mercato. Posto che non vi è motivo di aspettarsi che essi si facciano una concorrenza spietata, le circostanze li obbligheranno a comportarsi come un'unica entità economica, senza che siano a tal fine necessari contatti ufficiali o ufficiosi tra essi. Il ricorrente si richiama alla teoria economica elaborata da *Fellner* e *Rothschild* come pure all'esperienza americana in materia di applicazione delle leggi antitrust, onde dimostrare che l'oligopolio dà generalmente luogo ad un irrigidimento dei prezzi.

I due gruppi potranno tanto più facilmente procedere di conserva in quanto essi hanno un punto d'incontro nella *Ruhrkolen-Beratung*. Tanto gli Uffici di vendita quanto gli organismi comuni sarebbero sistemati nello stesso edificio, in via Frau Berta Krupp, 5, a Essen.

Se è vero che i compiti della *Treuhand* e della *Beratung* sono oggi più limitati che in passato, l'elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati forniti dai due Uffici di vendita, gli studi generali sul mercato dell'energia, le ricerche e la pubblicità a favore del carbone della Ruhr costituirebbero cionondimeno altrettanti eccellenti mezzi per favorie il coordinamento della condotta dei due Uffici di vendita.

Il ricorrente assume infine che non è giusto contrapporre il mercato comune al mercato parziale della Repubblica federale di Germania : questo rappresenta infatti circa la metà del mercato comune. Esso fa inoltre carico alla convenuta di non avere esaminato i dati relativi alla vendita sui vari mercati parziali, dati che sarebbero indispensabili per stabilire se la concorrenza effettivamente susista.

La convenuta ribatte che l'aver ammesso che la forza economica dei due Uffici di vendita è analoga, pur escludendo ch'essi abbiano identica struttura, non costituisce una contraddizione. Quest'analogia di forze, la quale non implica una struttura esattamente identica, troverebbe poi conferma nelle considerazioni del ricorrente relative alla ripartizione fra i due Uffici di vendita delle imprese controllate dallo Stato, delle imprese che si dedicano particolarmente alla vendita a terzi e di quelle strettamente legate all'industria petrolifera. Nella controreplica, la convenuta fornisce in proposito vari dati numerici ed altresì precisazioni sulla struttura interna e sul funzionamento degli organismi comuni *Treuhand* e *Beratung;* essa giunge alla conclusione che l'attività di dette due società ha generalmente carattere tecnico e che il fatto che esse siano comuni ai due Uffici di vendita, fatto giustificato da considerazioni di costo, non pregiudica per nulla l'indipendenza né la funzionalità degli Uffici stessi.

La convenuta sostiene inoltre che il potere di determinare i prezzi, di cui le imprese oligopolistiche dispongono e che la sentenza 13/60 ha riconosciuto, raggiungerebbe il limite contemplato nell'articolo 65, n. 2, *c*, soltanto qualora i suoi effetti siano tali da pregiudicare quel minimo di concorrenza che è voluto dal Trattato ed altresì l'adempimento dei compiti assegnati alla Comunità dagli articoli 2, 3, 4 e 5. La struttura oligopolistica sarebbe infatti caratteristica del mercato carbosiderurgico e non costituirebbe, in quanto tale, violazione del Trattato. Non si dovrebbero trascurare i vari fattori — quali il timore di una guerra di prezzi o notevoli mutamenti nella domanda — atti a turbare la relativa stabilità che costituisce un aspetto essenziale della normale politica oligopolistica di mercato. Questi fattori mantengono incerto il risultato di tale politica. Ciò determinerebbe quel minimo di concorrenza voluta dall'articolo 65, n. 2, *c*.

c) La posizione di ciascun Ufficio di vendita alla luce dell'articolo 65, n. 2, c.

Secondo *il ricorrente*, le condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, *c*, non sarebbero soddisfatte nemmeno considerando separatamente ciascun Ufficio di vendita, cioè a prescindere dall'esistenza dell'altro. Il confronto, di cui al 25º considerando, fra ciascuno dei due Uffici di vendita e gli *Charbonnages de France*, per quanto riguarda il volume della rispettiva produzione, sarebbe in contrasto con l'articolo 65 del Trattato ai sensi del quale — anche in relazione all'articolo 83, — le dimensioni di un'impresa esistente già prima dell'entrata in vigore del Trattato non possono costituire un valido criterio per giudicare dell'ammissibilità di accordi stipulati fra imprese dopo la sua entrata in vigore.

Dopo aver riassunto le considerazioni contenute nella sentenza 13/60 circa il problema della concorrenza sul mercato comune del carbone, *la convenuta* ne trae la conclusione che organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr le quali siano dello stesso ordine di grandezza degli *Charbonnages de France* — come sarebbero appunto, in quanto alla produzione, i due Uffici di vendita di cui trattasi — non metterebbero in pericolo quel minimo di concor-

renza sul mercato comune del carbone voluto dal Trattato e possono quindi essere autorizzate.

Il ricorrente ribatte che trarre dalla sentenza 13/60 — come la convenuta ritiene di poter fare — il concetto che qualsiasi organizzazione le cui dimensioni non eccedano quelle degli *Charbonnages de France* è in armonia con l'articolo 65, n. 2, *c*, significa trasformare le considerazioni negative della Corte in una proposizione affermativa. Secondo la sudetta sentenza, comunque, è proprio la suddivisione delle organizzazioni di vendita per il carbone della Ruhr in tre distinti Uffici quella che darebbe luogo ad organizzazioni dello stesso ordine di grandezza degli *Charbonnages de France*.

La convenuta rileva per contro che la Corte, a proposito dell'ordine di grandezza, ha fatto un'espresa riserva (« ... a prescindere dalle rettifiche di dettaglio che possono eventualmente apparire opportune... »).

d) *Le censure tratte dall'articolo 65, n. 2,* a) e b)

Il ricorrente lamenta che non sono state osservate le condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, *a*) e *b*). Le considerazioni esposte in proposito nella motivazione dei provvedimenti impugnati non terrebbero conto della situazione concreta, bensì sarebbero applicabili, per così dire, a qualsiasi accordo concluso fra imprese minerarie ed avente ad oggetto la vendita in comune. Esse sarebbero in ispecie applicabili al sistema cui si riferisce la sentenza 13/60.

La convenuta ribatte negando che a qualsiasi vendita in comune consegua il miglioramento di cui fa menzione la motivazione dei provvedimenti impugnati : ciò non avverrebbe ad esempio quando per i prodotti di cui trattasi vi è soltanto un numero ristretto di acquirenti.

Se è vero che le considerazioni svolte nella motivazione dei provvedimenti impugnati a proposito dell'articolo 65, n. 2 *a*) sarebbero del pari applicabili agli accordi di cui alla sentenza 13/60, non è men vero che nella decisione 16/60, l'Alta Autorità, nel respingere l'accordo per la costituzione di un'unica organizzazione di vendita, aveva espressamente constatato che detto accordo sod-

disfaceva le condizioni poste dalla suddetta disposizione del Trattato.

Per quanto riguarda il requisito contemplato nell'articolo 65, n. 2, *b*) la convenuta oppone di aver constatato, nella sezione VIII della motivazione dei provvedimenti impugnati, che gli accordi avevano in parte effetti più restrittivi di quanto fosse richiesto dal miglioramento della distribuzione e di aver di conseguenza subordinato l'autorizzazione a numerose restrizioni e condizioni aventi appunto lo scopo di adeguare gli accordi stessi alla disposizione in esame.

L'articolo 65, n. 2, *a*) e *b*), non osterebbe del resto a che i due Uffici di vendita abbiano identica struttura. Si tratterebbe di una questione disciplinata esclusivamente dall'articolo 65, n. 2, *c*).

Nella replica, *il ricorrente* precisa che la critica tratta dall'articolo 65, n. 2, *a*) dev'essere considerata come una censura d'insufficiente motivazione.

Quanto all'articolo 65, n. 2, *b*), il ricorrente ribadisce che nulla imponeva di istituire soltanto due Uffici di vendita per il carbone della Ruhr.

A ciò *la convenuta* ribatte che, una volta accertato che gli accordi sottopostile per l'autorizzazione erano essenziali per il miglioramento della distribuzione, essa non aveva motivo di apprezzare se la creazione di tre o più organizzazioni di vendita avrebbe contribuito nella stessa misura a tale miglioramento.

4. *Il mezzo di sviamento di potere*

Il ricorrente richiamandosi all'argomento — già esposto a sostegno del mezzo di violazione del Trattato — che il controllo permanente cui l'Alta Autorità ha sottoposto gli Uffici di vendita è concepibile soltanto ove si ammetta che essa non era ben convinta che gli accordi fossero conformi all'articolo 65, n. 2., giunge alla conclusione che l'Alta Autorità si è valsa del suo potere di autorizzazione per uno scopo diverso da quello in vista del quale detto potere le è stato conferito.

Per contrastare questo mezzo *la convenuta* si richiama agli argomenti svolti in merito al motivo di violazione del Trattato e relativi all'apprezzamento degli obblighi di comunicazione e di cooperazione ai controlli, contemplati negli articoli 15, 16 e 17 delle decisioni impugnate.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente. Nell'adunanza del 10 marzo 1964 la Corte, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha disposto di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La discussione orale ha avuto luogo il 21 aprile 1964. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 14 maggio 1964.

IN DIRITTO

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è quindi ricevibile.

B — *NEL MERITO*

1. *Il mezzo di violazione di forme essenziali*

Il ricorrente assume che, non essendo stati pubblicati *in extenso* gli accordi e le delibere autorizzati, la motivazione delle decisioni impugnate fornisce un quadro incompleto del sistema approvato dall'Alta Autorità.

La Corte rileva che la motivazione di dette decisioni deve consentire di apprezzare il carattere degli accordi autorizzati alla luce delle prescrizioni del Trattato. A tal fine, è sufficiente che i provvedimenti di autorizzazione adottati in forza dell'arti-

colo 65 espongano, come nella specie, i punti essenziali degli accordi cui si riferiscono.

La convenuta ha d'altro lato prodotto col controricorso il testo integrale degli accordi e delle delibere autorizzati. Il ricorrente, che con ciò è stato messo in grado di rilevare eventuali omissioni relativamente ai punti essenziali negli accordi autorizzati, non lo ha fatto né nella replica né durante la discussione orale. L'esame dei documenti prodotti non ha rivelato omissioni.

La censura è pertanto infondata.

Il ricorrente assume inoltre che le decisioni impugnate non indicano chiaramente in qual modo la vendita in comune contribuisca al « notevole miglioramento della distribuzione dei prodotti di cui trattasi » di cui all'articolo 65, n. 2, lettera *a*, né perché gli accordi in esame siano indispensabili per raggiungere tale scopo, come prescrive l'articolo 65, n. 2, lettera *b*. Nelle decisioni si affermerebbe semplicemente che gli accordi autorizzati sono « di grande importanza » per ottenere una migliore distribuzione dei prodotti, mentre il Trattato prescrive che essi siano indispensabili all'uopo.

La Corte osserva che le considerazioni esposte a questo proposito nel considerando n. 26 delle decisioni impugnate indicano brevemente, ma chiaramente, i vantaggi della vendita in comune da parte degli uffici autorizzati, rispetto alla finalità cui mira detta disposizione del Trattato; l'esistenza di tali vantaggi non è del resto contestata dal ricorrente. Dal raffronto fra i testi delle decisioni impugnate nelle quattro lingue ufficiali emerge che le divergenze terminologiche lamentate dal ricorrente non hanno rilevanza.

La censura è quindi infondata.

Il ricorrente sostiene poi che l'Alta Autorità ha insufficientemente motivato l'affermazione secondo la quale gli accordi sarebbero indispensabili per conseguire lo scopo voluto, senza essere più restrittivi di quanto il loro oggetto richieda.

La Corte rileva che le decisioni impugnate, nelle quali si trovano riassunti i punti essenziali degli accordi e delle delibere sottoposte all'autorizzazione ed esposti i vantaggi della vendita

in comune, contengono gli elementi indispensabili per l'indagine sulla loro conformità all'articolo 65, n. 2, *b*, indagine che consiste anzi tutto nel raffronto tra il contenuto degli accordi e lo scopo autorizzato. A tal fine, il significato e la portata delle varie clausole degli accordi vanno determinati non già in esito a separato esame di ciascuna di esse, bensì esaminandole nel loro complesso.

Di conseguenza, se nell'esercizio dei suoi specifici poteri di valutazione economica l'Alta Autorità è tenuta ad esaminare minutamente gli accordi sottoposti ad autorizzazione, a negare l'approvazione a clausole che appaiano « più restrittive di quanto il loro oggetto richieda » o a correggerne gli effetti troppo restrittivi sottoponendoli a condizioni, essa non è tuttavia tenuta ad enunciare, per ciascuna clausola distintamente considerata, le ragioni che escludono la violazione dell'articolo 65, n. 2, *b*.

Queste censure vanno quindi disattese.

2. *I mezzi di violazione del Trattato, incompetenza e sviamento di potere*

a) *Il sistema dei controlli*

Il ricorrente si duole che le decisioni impugnate violino il Trattato ed esorbitino dalla competenza dell'Alta Autorità in quanto gli articoli 15, 16 e 17, i quali attribuiscono all'Alta Autorità o ai suoi uffici il potere di approvare determinati atti degli Uffici di vendita, avrebbero l'effetto di sostituire alla potestà di autorizzazione che, entro limiti ben determinati, la stessa Alta Autorità detiene in virtù dell'articolo 65, n. 2, un potere discrezionale esercitato da semplici dipendenti, senza controllo né garanzie giurisdizionali per i terzi interessati.

La Corte osserva che, a norma dell'articolo 65, n. 2, terzo comma, l'Alta Autorità può sottoporre l'autorizzazione alle condizioni che essa ritiene necessarie — in vista della natura e della rilevanza degli accordi autorizzati — onde garantire, per tutta la durata dell'autorizzazione, l'osservanza delle prescrizioni dell'articolo 5, n. 2, primo comma. Tale potere dell'Alta Autorità trova

un limite nello scopo per il quale dev'essere esercitato, come pure nei principi generali del Trattato. I controlli contemplati nelle criticate disposizioni sono palesemente atti ad agevolare il compito all'Alta Autorità, consistente nell'evitare che gli Uffici di vendita autorizzati abusino degli accordi ritenuti conformi al Trattato e si comportino in modo incompatibile con le autorizzazioni concesse e, in generale, con le disposizioni del Trattato.

D'altro lato, qualora l'esercizio di detti controlli implicasse interventi dell'Alta Autorità tali da incidere sugli interessi di terzi, gli interventi stessi devono assumere la forma contemplata nell'articolo 15 del Trattato. Le decisioni impugnate prevedono interventi siffatti, soprattutto sotto forma di accertamenti o di autorizzazioni supplementari, contemplati nell'articolo 15, n. 3 delle decisioni stesse. Il ricorrente assume che l'attribuzione di detti poteri di accertamento e di autorizzazione è in contrasto col Trattato.

La Corte rileva che, per quanto riguarda i poteri conferiti alla stessa Alta Autorità, si tratta di normali interventi che l'Alta Autorità potrebbe effettuare anche in mancanza di qualsiasi espressa disposizione. La circostanza che l'articolo 15 delle decisioni impugnate contempli un intervento preliminare per determinati atti che potrebbero modificare il contenuto degli accordi autorizzati, non può quindi ritenersi incompatibile col Trattato. Gli accertamenti e le autorizzazioni di cui trattasi saranno del resto delle decisioni ai sensi degli articoli 15, 33 e 35 del Trattato e saranno di conseguenza soggette a tutte le prescrizioni contenute in detti articoli.

È invece a torto che nell'articolo 15, n. 3, delle decisioni impugnate si menzionano separatamente gli uffici dell'Alta Autorità come se fossero da questa distinti. I servizi dell'Alta Autorità non hanno veste autonoma e possono agire soltanto sotto la sua responsabilità. Le decisioni impugnate dovevano perciò riservare il potere di decisione alla sola Alta Autorità, la quale avrebbe poi dovuto organizzarne l'esercizio sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme del Trattato; la menzione separata degli uffici, essendo priva di fondamento giuridico, non può figurare nelle impugnate decisioni. Tale menzione può essere separata dal

resto delle decisioni impugnate, di guisa che è sufficiente sopprimere, nell'articolo 15, n. 3, le parole « o dei suoi uffici ».

Il ricorrente assume inoltre che l'ampiezza dei controlli cui l'Alta Autorità ha sottoposto gli Uffici di vendita fa comprendere che la stessa convenuta non era persuasa che gli accordi fossero compatibili con l'articolo 65, n. 2. Questa censura significa in sostanza che l'Alta Autorità, nello stabilire le condizioni di cui trattasi, avrebbe ritenuto che gli accordi sottopostile per l'autorizzazione soddisfacevano le condizioni cui all'articolo 65, n. 2 del Trattato unicamente se subordinati a detti controlli. Essendosi valsa del suo potere di autorizzazione per uno scopo diverso da quello per il quale detto potere le è stato conferito, essa avrebbe quindi commesso uno sviamento di potere.

La Corte osserva che l'Alta Autorità ha senza dubbio il potere di approvare un accordo qualora accerti che, mercè determinate condizioni imposte agli interessati, esso non produce effetti vietati dall'articolo 65. La tendenza degli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr in precedenza autorizzati ad andare oltre i limiti dell'autorizzazione, tendenza menzionata nel considerando n. 38 delle decisioni impugnate, è del resto di per sé atta a giustificare l'istituzione dei controlli. Ne consegue che, fatto salvo quanto si è detto sopra a proposito delle parole « o dei suoi uffici » di cui all'articolo 15, n. 3 delle decisioni impugnate, la presente censura va disattesa.

b) *Le condizioni poste dall'articolo 65, n. 2, lettere* b *e* c

Il ricorrente assume che gli accordi autorizzati non soddisfano la condizione posta dall'articolo 65, n. 2, *b*, del Trattato, in quanto il limitare a due soli gli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr non sarebbe indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito e sarebbe più restrittivo di quanto l'oggetto degli accordi non richieda.

Posto che il ricorrente, pur assumendo che le decisioni impugnate sono insufficientemente motivate su questo punto, non sostiene che gli accordi contrastino sotto altri aspetti con detta condizione, la Corte ritiene opportuno esaminare la censura relativa

alla lettera *b*) dell'articolo sopra menzionato unitamente alle connesse censure basate sulla lettera *c*) dello stesso articolo. La questione del se, e in quale misura, la criticata limitazione abbia di per sé carattere restrittivo si compenetra infatti con quella del se, e in quale misura, un numero limitato di Uffici di vendita possa attribuire alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, di controllare o di limitare la produzione o lo smercio di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi sul mercato comune.

A questo proposito il ricorrente assume che gli accordi autorizzati non soddisfano le condizioni poste nell'articolo 65, n. 2, *c*, richiamandosi, sia all'identica struttura delle due organizzazioni di vendita (la quale, già di per sé, renderebbe manifesto che dette organizzazioni non sono affatto indipendenti l'una dall'altra), sia alla dottrina economica dell'oligopolio.

La Corte rileva che l'indagine circa la compatibilità dei due Uffici di vendita con le afferenti disposizioni del Trattato implica una valutazione della situazione del mercato comune risultante, in un determinato momento, da fatti e circostanze economiche, come pure una valutazione della situazione delle imprese del bacino della Ruhr considerate nei loro rapporti reciproci ed altresì nei loro rapporti con altre imprese od organismi connessi. Dalle decisioni impugnate, in ispecie dai loro considerandi nn. 20-25, emerge che l'Alta Autorità si è basata su valutazioni siffatte.

A norma dell'articolo 33 del Trattato la Corte, in sede di controllo di legittimità sugli atti dell'Alta Autorità non può, salvo palese errore od omissione di questa, prendere in esame i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali i provvedimenti impugnati sono stati adottati.

È vero che la struttura dei due Uffici di vendita presenta una sostanziale uniformità, sia per quanto riguarda il volume della produzione e delle vendite delle varie qualità di prodotti trattati in ciascun gruppo, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna e la disciplina di vendita dei prodotti. In conseguenza di detta uniformità, i due nuovi Uffici di vendita si trovano su un piede di parità. In un mercato oligopolistico, l'equilibrio e l'indipendenza

delle grandi unità economiche che vi operano sono più facili da ottenersi qualora dette unità abbiano tutte analoga forza economica. Ciò a maggior ragione quando trattisi di due organismi che, operando nello stesso bacino, sono esposti ad un confronto continuo e diretto fra loro.

Il ricorrente assume che, nella fattispecie, un regime di « duopolio » nella Ruhr è atto a porre praticamente nel nulla la dose di concorrenza che, secondo la sentenza 13/60, dovrebbe essere mantenuta in detto bacino.

La Corte osserva che in un mercato oligopolistico, caratterizzato da un regime che garantisce, mercé la pubblicazione obbligatoria dei listini dei prezzi e delle tariffe di trasporto, la trasparenza dei prezzi praticati dalle varie imprese, è quasi inevitabile che i prezzi praticati da unità dotate di analoga forza economica, (anche qualora esse si trovino realmente in concorrenza) siano caratterizzati da una grande stabilità, posto che la trasparenza sia nei confronti degli altri venditori, sia nei confronti degli acquirenti, scoraggia ogni sforzo unilaterale in materia di prezzi inteso a conquistare una parte più ampia del mercato. Questa è la situazione attualmente esistente sul mercato comune del carbone. L'immobilità dei prezzi sul mercato non è tuttavia di per sé in contrasto col Trattato, purché risulti, non già da un accordo sia pur tacito fra operatori economici, bensì dal gioco sul mercato delle forze e della strategia di unità economiche indipendenti ed opposte.

D'altro lato, il grado di concorrenza voluto dal Trattato può variare in relazione alle condizioni del mercato e all'importanza relativa delle varie esigenze che ne derivano. In un periodo caratterizzato da un forte aumento della concorrenza da parte dei succedanei del carbone, è concepibile che le esigenze di razionalizzazione della produzione e della vendita del prodotto minacciato dalla concorrenza prevalgano, in quanto d'importanza economica fondamentale, sull'esigenza di garantire un grado elevato di concorrenza fra le imprese che si trovano in difficoltà, senza che ciò implichi l'eliminazione di qualsiasi concorrenza sul mercato del carbone.

Nella specie si deve rilevare che, essendo il bacino della Ruhr parte integrante del mercato comune del carbone e dell'acciaio, gli Uffici di vendita, nello sviluppo moderno del commercio, saranno sempre più esposti alla concorrenza delle varie unità che vendono carbone sul mercato. Vi è inoltre un elemento di importanza ognora crescente, cioè che altri prodotti fanno la concorrenza al carbone. In una situazione del genere, la tutela degli interessi dei consumatori di carbone è agevolata dalla possibilità che essi hanno di orientarsi all'occorrenza verso i succedanei del carbone, il che obbliga a tener conto della crescente importanza di detto elemento nella valutazione della concorrenza e pone in rilievo l'opportunità di tener conto degli obbiettivi generali di cui all'articolo 3.

Va ancora rilevato che, a differenza delle precendenti autorizzazioni in materia di organizzazione per la vendita in comune del carbone della Ruhr, quelle di cui trattasi sono caraterizzate da notevoli modifiche, quali l'eliminazione dell' *Ufficio comune* che ripartiva gli ordini fra gli Uffici di vendita, delle *Commissione delle norme*, dei consorzi di compensazione, dell'organismo comune per l'esportazione, come pure la limitazione sostanziale dei compiti della *Ruhrkohle-Treuhand* e della *Ruhrkohlen-Beratung*. Ne consegue che, tenuto pure conto dei controlli predisposti dall'Alta Autorità nei confronti di ciascun Ufficio di vendita, gli elementi di contatto esistenti fra i due Uffici non sono tali da far ritenere ch'essi possano dar luogo a una effettiva unità fra di essi ed attribuire loro il potere di determinare i prezzi, di controllare o di limitare la produzione o lo smercio di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune.

Se l'esperienza dimostrasse il contrario, l'Alta Autorità avrebbe comunque il dovere di revocare le autorizzazioni o di modificarne il contenuto, in conformità all'articolo 65, n. 2, quarto comma. Tenuto conto delle considerazioni dianzi svolte, nulla consente di ritenere che, nella situazione attuale, l'esistenza di due Uffici di vendita nel bacino carbonifero dalla Ruhr in quanto tale, contrasti palesemente con le prescrizioni dell'articolo 65, n. 2, *c*. Le considerazioni esposte a questo proposito nei considerandi

delle decisioni impugnate appaiono atte a giustificare adeguatamente il modo in cui l'Alta Autorità si è valsa del potere di valutazione tecnica di cui dispone in questo campo.

Il ricorrente assume che, in considerazione delle dimensioni di ciascuno dei due Uffici di vendita autorizzati, l'esistenza di ciascuno di essi, anche isolatamente considerato a prescindere dal'esistenza dell'altro, sarebbe in contrasto con l'articolo 65, n. 2, *c*.

La Corte rileva che le dimensioni di un'intesa acquistano rilievo agli effetti di detta disposizione unicamente se vengano considerate in relazione sia all'ampiezza del mercato, sia alle dimensioni delle altre unità economiche che operano sullo stesso mercato e che rappresentano dei concorrenti, effettivi o potenziali, dell'intesa stessa. Nella specie, ciascuno degli Uffici di vendita autorizzati, pur smerciando una parte non trascurabile del carbone complessivamente venduto nella Comunità, si trova di fronte altre unità economiche dotate di analoga forza, le quali operano o nello stesso bacino carbonifero, o in altre zone del mercato comune.

Le dimensioni di ciascun Ufficio di vendita della Ruhr non consentono quindi di ritenere che gli accordi autorizzati siano tali da attribuire a ciascuno dei due gruppi di imprese interessate « il potere di determinare i prezzi, di controllare o limitare la produzione o lo smercio di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune, sia di sottrarli all'effettiva concorrenza di altre imprese nel mercato comune ». Le censure tratte dall'articolo 65, n. 2, *c*, ed elevate tanto sotto il profilo della violazione del Trattato quanto sotto quello dell'insufficiente motivazione, vanno pertanto disattese.

c) *Sviamento di potere*

Il ricorrente assume infine che gli apprezzamenti economici, su cui le decisioni impugnate sono fondate, sono viziati da sviamento di potere.

La Corte osserva che il ricorrente non ha sviluppato tale mezzo né indicato elementi atti a fornire la prova dello sviamento

di potere. Dalle deduzioni del ricorrente appare per contro che egli non fa distinzione tra palese misconoscimento del Trattato e sviamento di potere, di guisa che detti due motivi andrebbero congiuntamente esaminati; a tal proposito basterà rilevare che dalla sua indagine sulle varie censure, la Corte non ha tratto alcun elemento da cui desumere che l'Alta Autorità è incorsa in uno sviamento di potere.

Questo mezzo va quindi disatteso.

LE SPESE

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese, qualora ne sia fatta richiesta.

La convenuta ha concluso per la condanna del ricorrente alle spese.

Nella specie, essendo state respinte le domande principali del ricorrente, appare equo porre integralmente a suo carico le spese giudiziali.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visti gli articoli 15, 33 e 65 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

Respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è respinto in quanto infondato.

2° Le parole « o dei suoi uffici » che figurano nell'articolo 15, n. 3, vanno tolte dal contesto delle decisioni impugnate.

3° Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente.

Così deciso a Lussemburgo, il 15 luglio 1964.

DONNER HAMMES TRABUCCHI
DELVAUX ROSSI LECOURT STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 luglio 1964.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER